

REGOLAMENTO (CE) N. 3096/94 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2990/82 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2990/82⁽²⁾ ha istituito un regime di vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale che scade il 31 dicembre 1994; che ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 3 di tale regolamento, il Consiglio, prima di questa data e in base ad una relazione della Commissione, esamina la possibilità di prorogare tale regime; che a seguito della relazione presentata dalla Commissione sui risultati ottenuti è opportuno prorogare tale regime; che a seguito della relazione presentata dalla Commissione sui risultati ottenuti è opportuno prorogare tale regime per un periodo di due anni; che tenuto conto, da un lato, dell'esperienza acquisita e, dall'altro, della situazione di mercato del burro, appare opportuno diminuire l'importo dell'aiuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2990/82 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 1, la data « 31 dicembre 1994 » è sostituita da « 31 dicembre 1996 »;
- 2) all'articolo 3, l'importo di « 140 ECU » è sostituito da « 115 ECU »;
- 3) all'articolo 3 bis, paragrafo 3, la data « 31 dicembre 1994 » è sostituita da « 31 dicembre 1996 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1994.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. BORCHERT

(¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1880/94 (GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 21).

(²) GU n. L 314 del 10. 11. 1982, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3654/92 (GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 1).